



**COMUNE DI VILLASOR**  
Provincia di Cagliari

# **Regolamento Dell'Istituzione della Scuola Civica di Musica**

### **Art. 1**

É costituita nel Comune di Villasor la Scuola Civica di Musica nella forma di cui all'art. 114 del D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali.

### **Art. 2**

La Scuola Civica di Musica è organismo strumentale del Comune di Villasor eretto nella forma di "ISTITUZIONE".

### **Art. 3**

L'Istituzione, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 267/2000, possiede autonomia gestionale.

### **Art. 4**

L'Istituzione Scuola Civica di Musica ha quale scopo prioritario l'alfabetizzazione nel campo musicale della popolazione residente con particolare priorità per i bambini, i giovani, gli adolescenti, gli anziani ed i portatori di handicap. L'Istituzione si propone inoltre di diffondere la cultura musicale in tutto il territorio regionale mediante attività didattiche, corsi, convegni, master, concerti, conferenze e altre manifestazioni a tema.

### **Art. 5**

L'Istituzione, nello svolgimento delle sue attività, intende attivare raccordi con tutte le realtà istituzionali del territorio e con quelle private impegnate nella diffusione dell'istruzione musicale coinvolgendo anche gli operatori delle altre forme di attività artistica e di spettacolo, quali danza, teatro, pittura, scultura, cinema, letteratura, ecc. All'uopo saranno organizzati manifestazioni concertistiche e multidisciplinari, sia a Villasor che nel territorio interessato al servizio.

### **Art. 6**

Alle attività dell'Istituzione possono aderire tutti i Comuni iscritti all'ANCI, con priorità per quelli ricadenti nel territorio della Regione Sardegna, le istituzioni pubbliche e private, le scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni culturali, ricreative e di solidarietà, le cooperative;

### **Art. 7**

L'accesso alle attività dell'Istituzione è consentito a tutti i cittadini dell'Unione Europea con priorità per quelli che abbiano il requisito della residenza in Sardegna da almeno un anno.

### **Art. 8**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 del D. Lgl. 267/2000 l'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da tre membri.

Oltre al CdA sono organi dell'Istituzione:

- Il Presidente

- Il Direttore

#### **Art. 9**

I consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco tra personalità impegnate nel settore culturale e sociale e restano in carica per 5 anni dal momento dell'insediamento.

Non sono previste indennità di carica per i componenti il CdA per l'espletamento dell'incarico loro assegnato.

#### **Art. 10**

Il CdA elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Istituzione, che ha la rappresentanza dell'Istituzione medesima. Essendo nominato in seno al CdA anche il Presidente resta in carica per cinque anni.

#### **Art. 11**

Il CdA elegge il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 12**

Il CdA, con propria deliberazione, provvede alla nomina del Direttore cui compete la responsabilità artistica e gestionale dell'Istituzione e ne determina le prestazioni ed il compenso sulla base delle risorse disponibili. Il Direttore viene individuato fra esperti del settore musicale in possesso del titolo di studio specifico e con esperienza di gestione e direzione di scuole civiche di musica. Il Direttore partecipa alla seduta del CdA senza diritto di voto.

#### **Art. 13**

Il CdA è convocato dal Presidente per la seduta ordinaria con un preavviso di minimo due giorni, mentre per le riunioni straordinarie è necessaria una richiesta di minimo due consiglieri con un preavviso di ventiquattr'ore.

#### **Art. 14**

Il CdA delibera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### **Art. 15**

Il CdA approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo della scuola. Il CdA può stipulare, con enti, società, Associazioni, professionisti e singole persone fisiche dotate di competenza specifica, convenzioni che prevedano l'esecuzione delle prestazioni amministrative, tecniche ed ausiliarie necessarie al funzionamento ed alla gestione della Scuola.

#### **Art. 16**

Il CdA, sentito il Direttore, può prevedere il pagamento di una tassa di iscrizione e frequenza per quelle attività che richiedano un particolare impegno didattico da parte dell'insegnante.

#### **Art. 17**

Il Direttore, il cui mandato dura 5 anni ed è rinnovabile, provvede all'organizzazione gestionale e artistica dell'Istituzione. Il Direttore provvede, altresì, ad individuare e a proporre al CdA, per le

relative delibere, il corpo docente che dovrà operare nella Scuola civica di musica previa stipula di apposita convenzione.

#### **Art.18**

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, il CdA può delegare funzioni e responsabilità ad altri ed in particolare ad un Vice Direttore che sarà nominato tra i docenti della Scuola o tra gli esperti del settore musicale particolarmente attivi nel campo della promozione della didattica musicale.

#### **ART 19**

L'Istituzione opera grazie alle provvidenze finanziarie trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna in esecuzione della Legge Regionale 15/10/1997 N. 28; inoltre sono entrate dell'Istituzione la contribuzione dell'utenza, altri contributi da enti pubblici, fondazioni bancarie e sponsor, entrate da botteghino e attività collaterali, donazioni di privati e Associazioni.

#### **Art. 20**

Il CdA, al fine di disciplinare l'attività dei vari settori d'intervento con priorità per quella didattica, può approvare un regolamento interno nel quale vengono definite le strategie operative e le modalità organizzative.

#### **Art. 21**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ci si attiene al dettato previsto nello Statuto del Comune di Villasor ed alle norme contenute nelle disposizioni legislative e regolamentari che interessano gli Enti locali.